

166. SPECIALE COVID

BONUS VACANZE. LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

01. NOZIONE

Tra le misure messe in campo per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il **Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34** (cosiddetto Decreto Rilancio, di seguito **Decreto**) è stato previsto **all'articolo 176** il cosiddetto:

BONUS VACANZE

Con Provvedimento del Direttore **protocollo 237174/2020 del 17 giugno 2020** sono state dettate le modalità d'applicazione del tax credit vacanze ed è stata emessa un'utile guida dell'Agenzia entrate che seguiamo in rapida sintesi.

02. IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione, come noto, si riferisce ad un bonus **utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** per pagare i servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast

Il bonus spetta nella misura massima di:

500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;

300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;

150 euro per quelli composti da una sola persona.

Si può scegliere se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Il beneficio spetta:

per l'80% sotto forma di sconto sull'importo dovuto al fornitore del servizio turistico;

per il 20%, in forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020

E' necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico accetti il bonus.

RICORDA: Il bonus vacanze deve essere speso in **un'unica soluzione**, presso **un'unica struttura turistica** e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente **in compensazione mediante modello F24**, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. **Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.**

RICORDA: Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un'identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l'accesso all'applicazione per smartphone denominata IO, l'app dei servizi pubblici.

03. CONDIZIONI PER L'AGEVOLAZIONE

Possono fruire dell'agevolazione **i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro.**

Per il calcolo dell'indicatore ISEE, accedendo al sito dell'Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest'ultima contiene alcuni campi già precompilati dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps. In alternativa è possibile **rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf)** che prestano assistenza all'utente a titolo gratuito.

Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è variata è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell'ISEE corrente.

Il pagamento dei servizi deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

04. COME RICHIEDERE IL BONUS: L'APP IO

Per richiedere l'agevolazione, il cittadino deve – preventivamente – aver installato ed effettuato l'accesso all'applicazione per smartphone, denominata **IO** (*vedi nostra News del 30 aprile 2020*), l'app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa

RICORDA: Tutte le informazioni su come scaricare l'app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito www.io.italia.it, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati (disponibile anche in app).

La richiesta del bonus vacanze può essere effettuata, tramite la app IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di **identità digitale SPID** o di **Carta di identità elettronica (CIE 3.0)**:

il **Sistema pubblico di identità digitale (SPID)** permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale. SPID è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale (identity provider) abilitati. Al link <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> è possibile consultare l'elenco dei fornitori di identità SPID e le modalità di rilascio dell'identità digitale previste da ciascuno. Si segnala che al momento, in considerazione dell'emergenza da Coronavirus e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, diversi provider forniscono gratuitamente la possibilità di riconoscimento da remoto;

la **Carta di identità elettronica (CIE)** è il nuovo documento identificativo a cui è associato un Pin di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione. Le prime 4 cifre del Pin vengono fornite al cittadino dall'ufficio dell'anagrafe comunale al momento della richiesta di emissione della Carta d'identità elettronica, le ultime 4 cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata contenente la CIE.

Prima di procedere con la richiesta, **l'app IO** mostra una pagina di dettaglio sul funzionamento e le regole del bonus Vacanze, che include i Termini e condizioni d'uso e le Privacy policy specifiche del bonus, per presa visione da parte dell'utente. In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell'Inps, l'app IO verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l'esito del riscontro, con un messaggio in app.

Dalla verifica possono emergere cinque situazioni:

Caso 1: richiesta valida L'app IO invia all'utente una conferma della validità della richiesta, comunicando l'importo massimo dell'agevolazione spettante e l'elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus. Il richiedente può quindi confermare l'attivazione del bonus e, da questo momento, non sarà più possibile annullare la richiesta;

Caso 2: richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare Se risulta già attivato il bonus per lo stesso nucleo familiare di cui il richiedente fa parte non si potrà procedere con la richiesta. In questo caso, il richiedente - e ogni altro componente dello stesso nucleo familiare che abbia un account attivo su IO - può visualizzare i dati relativi al bonus già attivo per il nucleo familiare nella sezione "Pagamenti" dell'app, dove rimarrà disponibile fino all'utilizzo da parte di uno dei componenti;

Caso 3: richiesta valida ma DSU con omissioni o difformità L'app IO informa il richiedente circa l'esito positivo della verifica sui requisiti ma avverte che la DSU presenta "omissioni o difformità" e che, una volta speso il bonus, l'utilizzatore sarà chiamato a fornire idonea documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Il richiedente può decidere di proseguire comunque con la richiesta o annullarla. In caso di annullamento, l'utente potrà richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento;

Caso 4: soglia ISEE superata Un messaggio sull'app IO avvisa che l'ISEE del nucleo familiare del richiedente supera la soglia di 40.000 euro e che pertanto non è possibile procedere con la richiesta;

Caso 5: DSU assente Per il richiedente non risulta presentata una DSU in corso di validità: un messaggio sull'app IO avvisa l'utente della necessità di presentare la DSU per il calcolo dell'ISEE e, solo successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso all'agevolazione;

Dopo la conferma dell'attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l'app IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione "Pagamenti".

Sono riportate le seguenti informazioni:

- ➔ il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione "Condividi" presente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all'app
- ➔ l'importo massimo dell'agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell'importo dello sconto e dell'importo della detrazione fruibile in dichiarazione
- ➔ l'elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata: uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico • il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2020).

05. COME UTILIZZARE IL BONUS

Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell'agevolazione, **il richiedente, o un altro componente** del suo nucleo familiare, potrà utilizzare il bonus come visto prima.

Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code.

Quest'ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all'app IO nella sezione "Pagamenti" o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (seguendo il percorso "la mia

scrivania - Servizi per - comunicare”). In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.

In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato. Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del cassetto fiscale (seguendo il percorso la mia scrivania – consultazioni – cassetto fiscale).

Esempio.

Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce di una vacanza, il cui prezzo è pari a 1.000 euro.

Al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto immediato (pari all’80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro.

Nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa all’anno di imposta 2020, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall’imposta dovuta.

Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro).

Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le



credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

A partire dal **giorno lavorativo successivo** alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Con una risoluzione di prossima pubblicazione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.

